

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 3, n. 5, in combinato disposto con l'allegato A, lett. b) e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale relativa a revisioni dei prezzi contenuti in contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento (clienti tariffari) soddisfi i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l'impresa fornitrice di energia elettrica comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smaltimento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 28 luglio 2011 — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

(Causa C-401/11)

(2011/C 311/31)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Blanka Soukupová

Resistente: Ministerstvo zemědělství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «età normale di pensionamento» al momento della cessione di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾ possa essere interpretata come «l'età necessaria per la nascita del diritto alla pensione di vecchiaia» in capo ad un determinato richiedente ai sensi della normativa nazionale.
- 2) Qualora la prima questione sia risolta in senso positivo, se sia conforme al diritto e ai principi generali del diritto dell'Unione europea che l'«età normale di pensionamento» al momento della cessione di un'azienda agricola sia determinata per i singoli richiedenti in modo diverso secondo il loro sesso e il numero di figli allevati.

- 3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, di quali criteri il giudice nazionale debba tener conto nell'interpretare la nozione di «età normale di pensionamento» al momento della cessione di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

⁽¹⁾ GU L 160, pag. 80.

Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-1/08, Buczek Automotive/Commissione

(Causa C-405/11 P)

(2011/C 311/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, T. Maxian Rusche, agenti)

Altra parte nel procedimento: Buczek Automotive Sp. z o.o., Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 nella causa T-1/08, Buczek Automotive Sp. z o.o./Commissione nella parte in cui annulla la decisione impugnata;
- pronunciare una sentenza definitiva sulle questioni oggetto dell'attuale impugnazione;
- rinviare la decisione al Tribunale per un nuovo esame relativamente ai restanti addebiti sollevati in primo grado;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha sollevato nell'impugnazione due addebiti, segnatamente la violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, nonché la violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 296 TFUE ed il protocollo n. 8 dell'Atto di adesione 2004 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca⁽¹⁾ (in prosieguo: il «Protocollo n. 8»).

In primo luogo, il Tribunale ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE per aver effettuato la valutazione del criterio del creditore privato applicato dalla Commissione servendosi di uno standard normativo non corretto. In effetti il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era stata obbligata ad effettuare calcoli supplementari dei vantaggi derivanti da diversi metodi di esecuzione e che avrebbe avuto l'obbligo di comparare la durata dei vari procedimenti di esecuzione diretti al recupero dei crediti pubblici. La Commissione ha fatto valere di non essere obbligata ad effettuare calcoli dettagliati, ma solo a tener conto degli elementi che un creditore privato avrebbe preso in considerazione adottando la sua decisione.

Inoltre il Tribunale ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE, per aver posto a torto a carico della Commissione l'onere della prova, cioè per aver imposto alla Commissione l'obbligo di produrre ulteriore materiale probatorio, in particolare quanto alla durata dei diversi procedimenti o al raffronto quantitativo delle incidenze delle diverse modalità o fasi di un'esecuzione efficace dei crediti, ciò al fine di respingere l'argomento sulla condotta di un creditore privato.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE in combinato disposto con l'art. 296 TFUE ed il Protocollo n. 8, per aver erroneamente constatato che la Commissione non ha soddisfatto l'obbligo di indicare le condizioni alle quali l'aiuto avrebbe inciso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e falsato o minacciato di falsare potenzialmente la concorrenza. Il Tribunale non ha affatto preso in considerazione che occorre dichiarare che l'aiuto controverso falsa la concorrenza o minaccia di falsarla, in forza del diritto primario, segnatamente il Protocollo n. 8, costituente il fondamento giuridico della decisione, ragion per cui una giustificazione supplementare delle condizioni relative agli scambi commerciali ed alla concorrenza nella decisione sarebbe stata superflua.

(¹) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948).

Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dall'Atlas Transport GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2011, causa T-145/08, Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Atlas Air Inc.

(Causa C-406/11 P)

(2011/C 311/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Atlas Air Inc.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 16 maggio 2011, causa T-145/08;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata l'UAMI e il Tribunale avrebbero violato l'art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che disciplina l'obbligo di motivazione di un ricorso. Con tale decisione, l'UAMI e il Tribunale avrebbero inoltre violato l'art. 60 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95, nonché principi di diritto riconosciuti negli Stati membri. Il procedimento dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso, di modo che il termine per il ricorso non sarebbe scaduto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Münster (Germania) il 1° agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

(Causa C-408/11)

(2011/C 311/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Münster

Imputato nella causa principale

Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

Staatsanwaltschaft Münster

Questione pregiudiziale

Se l'art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126/CE (¹) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a non riconoscere per lungo tempo una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro anche nel caso di un precedente ritiro della medesima nel territorio del primo Stato, senza che fosse stato imposto un periodo distinto di divieto di richiedere una nuova abilitazione alla guida o senza che nel frattempo sia scaduto un periodo di divieto.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403, pag. 18).